

vece si propone questa modificazione: comma *a)* e *g)* sostituire: *a)* di un vice presidente. E poi abbiamo i commi *b)* *c)* *d)* mantenuti. Inoltre alla lettera *g)* dove è detto « di sette membri » si deve dire, invece, « di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria » perchè tra questi sarà scelto il vice-presidente.

Poi arriviamo all'articolo 64 ove si propone la seguente aggiunta: « Con decreto del ministro dei lavori pubblici uno dei membri, di cui alla lettera *d)*, è incaricato annualmente di fungere da vice-presidente del Consiglio »: questo è in perfetta armonia con le modificazioni approvate prima.

Sta bene, onorevole relatore?

POZZI, *relatore*. Veramente nella aggiunta si dice alla lettera *g)*.

PRESIDENTE. Perfettamente, ma bisognerà anche dire: « dell'articolo precedente ».

POZZI, *relatore*. Sì, signore.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito la sostituzione del comma 2° dell'articolo 64 con l'aggiunta testè letta.

(È approvata).

Ed ora arriviamo alla sostituzione del comma 1° dell'articolo 65.

Gli onorevoli Treves e Nofri propongono la seguente aggiunta:

« Il Consiglio generale del traffico nomina nel suo seno un Comitato permanente di 7 membri, con le attribuzioni che gli saranno deferite da uno speciale regolamento ».

Onorevole Treves, insiste?

TREVES. Ritiro la mia proposta. Faccio osservare però all'onorevole ministro che, in tal modo, tanto varrebbe sopprimere il Consiglio generale del traffico.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito come è proposta la sostituzione al comma 1° dell'articolo 65.

(È approvata).

All'articolo 68, non era proposta dal Governo, nè dalla Commissione alcuna modificazione.

Vi è invece la seguente proposta di modificazione dell'onorevole Nava e di altri deputati:

*Modificare l'art. 68 della legge 7 luglio 1907 nel seguente modo:*

La Commissione compartimentale del

traffico si compone, oltrechè del capo della direzione compartimentale che la presiede:

*a)* di due funzionari della direzione compartimentale designati dal direttore generale;

*b)* di tre rappresentanti locali della industria, del commercio e dell'agricoltura eletti due dalle Camere di commercio e uno dai Comizi agrari delle provincie che fanno parte del territorio servito dal compartimento;

*c)* del sindaco della città sede della direzione compartimentale;

*d)* di due membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee al servizio; versate nella materia ferroviaria.

Nava, Cavagnari, Scalori, Ellero, Graffagni, Natale Galino, D'Oria, Negrotto, Cermenati.

L'onorevole Nava ha facoltà di parlare.

NAVA. Le parole dell'onorevole ministro non mi hanno affatto convinto della inopportunità dell'emendamento. Ma siccome si può prevedere la sorte degli emendamenti, quando il ministro non li accetta, io ritiro senz'altro il mio per non assistere al suo macello.

PRESIDENTE. Arriviamo così alla sostituzione proposta all'articolo 70:

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica quattro anni; quelli della categoria *a)* possono essere rinominati; quelli delle categorie *b)* e *c)* non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

Non essendovi osservazioni, la pongo a partito.

(È approvata).

Viene poi la sostituzione al secondo comma dell'articolo 72:

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna sessione e che continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le legislature e le sessioni.

Dobbiamo intanto sentire che cosa pensa l'onorevole Cavagnari, che propone la soppressione degli articoli 72, 73, 74, 75 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Onorevole Cavagnari insiste? Perchè prima di discutere delle modificazioni proposte, debbo sapere che cosa fa lei. (*Si ride*).

CAVAGNARI. Pur venendo alle stesse conclusioni su tutti gli articoli di cui pro-